

Emendamento al DL 27 gennaio 2022, n. 4

Art. 15bis

Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese di pesca

1. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022.
2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Motivazione

Il credito d'imposta a favore delle imprese di pesca è finalizzato a mitigare gli effetti dei recenti rincari dei prodotti energetici ed in particolare il gasolio e gli oli combustibili in conseguenza al rialzo del prezzo dei combustibili.

Alle stesse imprese viene riconosciuto, un credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per i prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022. Per la spettanza del credito, tali imprese devono aver subito un incremento del costo medio della componente energetica superiore al 30 per cento tra l'ultimo trimestre 2021 e il medesimo periodo del 2020.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non rileva nella determinazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni, purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.